# CITTÀ DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BOSA
Protocollo n° 0017168
del 09/10/2017
0 201700 171681
Titolo I Classe 6

Bosa, 09.10.2017

**Ai Sig.ri Responsabili di Area**
**Al Sig. Sindaco**
**Ai Sigg. Assessori**
**SEDE**
**Al Revisore dei Conti**
**Rispettivi indirizzi PEC**

**OGGETTO: Debito fuori bilancio – Determinazioni.**

Premesso che il formarsi di debito fuori bilancio, inteso quale "*obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente pubblico, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali* "(Cfr Circ Min.Int. 20.09.93 n. F.L. 21/1993) operazione di per se censurabile, **la relativa procedura di riconoscimento deve essere operata nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento.**

Ciò premesso la presente per definire gli aspetti procedurali cui uniformarsi al fine di evitare l'eventuale insorgenza, in capo al personale dipendente e/o amministratori, di eventuali ipotesi di responsabilità.

## 1. Riferimenti normativi

***Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese***

*1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.*

*2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.*

*3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.*

*4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.*

*5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.*

---

***Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio***

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*
*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

La norma consente quindi di sanare in maniera permanente i debiti fuori bilancio, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte di debito non riconoscibili, andrà richiesta a chi ha ordinato o reso possibili la fornitura e/o prestazione, in quanto per tale parte di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e il funzionario/dipendente/amministratore dall'altra, che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale.

## 2. Istruttoria e competenze

La responsabilità della proposta di deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al Responsabile di Area competente per materia, intendendo con ciò l'Area cui per competenze assegnate è riconducibile la ragione giuridica della insorgenza del debito.
Quanto sopra andrà posto in essere, preceduto da una adeguata istruttoria che, relativamente a ciascun debito, ponga in evidenza **la causa di insorgenza, l'ammontare e le argomentazioni di diritto che ne costituiscono il presupposto.**
Tale proposta dovrà fornire la concreta prova della utilità congiunta all'arricchimento per l'ente. Risulta evidente che tali requisiti debbano coesistere, nel senso che il debito fuori bilancio dovrà essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto questo che ne individua l'**utilità** e dovrà esserne da ciò derivato un **arricchimento** per l'ente.
In tal senso ciascun Responsabile di Area dovrà, a corredo della proposta di deliberazione, fornire **dettagliata relazione con allegata tutta la documentazione giustificativa e ritenuta necessaria, da prodursi debitamente conformizzata** .
In particolare detta relazione dovrà contenere:

a) Indicazione degli atti amministrativi iniziali in virtù dei quali è sorto il rapporto tra l'ente e il creditore;
b) La causale del debito e le motivazioni che hanno prodotto la situazione debitoria;
c) Le credenziali anagrafiche e fiscali del creditore così individuato;
d) L'importo complessivo della spesa fuori bilancio da riconoscere;
e) Le motivazioni, i fini di pubblica utilità, nonché l'utilità e l'arricchimento per l'ente che giustifichino l'attribuzione del debito alla fattispecie prevista dall'art. 194 del D.Lgs 267/2000, indicando in particolare la lettera di cui al comma 1 dell'articolo in questione;
f) Ogni altra notizia e/o documento ritenuto necessario a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.

## 3. Pareri

La proposta di deliberazione va corredata dal parere tecnico ( art. 49 e 147bis D.Lgs 267/2000). Lo stesso deve certificare, in primo luogo, la riconducibilità dell'ipotesi debitoria ai modelli tipici delineati nell'articolo 194 e soprattutto l'arricchimento che l'ente ha ricevuto dalla prestazione avvenuta.

Così istruita la proposta deve essere trasmessa al Responsabile dell'Area finanziaria per l'esercizio del controllo, che non può prescindere dal riscontro della ritualità della proposta e del parere tecnico di cui sopra.
Detto Ufficio dovrà inoltre prevedere alla trasmissione della stessa oltre che al sottoscritto, al Revisore dei Conti per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, dato che il parere dell'organo di revisione costituisce il sigillo alla proponibilità in consiglio della proposta,

in quanto tenuto a verificare anche l'adeguatezza dell'istruttoria ed i pareri (oltre alla copertura), esercitando pertanto un riscontro fondamentale in termini di possibili responsabilità per danni erariali.

## 4. Conclusioni

Ad ogni buon conto, si rammenta che secondo un recente orientamento della magistratura contabile (sentenza 5/2016 Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Molise) il riconoscimento di debiti per la copertura di spese per acquisto di beni e servizi del tutto "*prevedibili*" e "*programmabili*", pur nel contemperamento della valutazione dell'eventuale vantaggio ottenuto dall'ente, identifica per le casse comunali un danno erariale per "*somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici*", fonte di responsabilità per "colpa grave".

La presente, data la portata delle prescrizioni ivi contenute, riveste carattere di assoluta urgenza e come tale di **immediata applicabilità**.

Inoltre verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013.

COMUNE DI BOSA Prov. di Oristano

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Mastinu